

COPIA



COMUNE DI MONTAZZOLI

(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 22

DEL 31 Maggio 2021

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (ART. 232, COMMA 2, D. LGS. N. 267/2000).

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno trentuno (31) del mese di Maggio alle ore 20,00, nella sala comunale in seguito a convocazione disposta nei modi previsti dalla legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
1	Novello Felice	- Sindaco	SI	=
2	Ferrara Nino	- Vice-Sindaco	=	SI
3	Appezato Rosalba	- Assessore	SI	=
Totale			2	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Nicola DI FRANCESCO, ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett. a) del TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Felice Noyello, Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto;

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri	
Il Responsabile del Servizio Finanziario Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to -Rag. Anna Rosa BERARDUCCI	Il Responsabile del Servizio interessato Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio F.to - Rag. Anna Rosa BERARDUCCI -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- possono rinviare l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato;

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, dispone norme specifiche;

Visti, in particolare:

- l'art. 232, comma 2, del D.lgs. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che dispone testualmente:
"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali";
- l'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale *"gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;

Rilevato che la popolazione residente nel Comune di Montazzoli ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020) recante *"Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale"*, che testualmente recita: *"La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009"*;

Rilevato inoltre che il suddetto decreto dispone: *“Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL”*;

Ritenuto pertanto di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale a regime, allegando al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente secondo le modalità semplificate individuate con apposito decreto ministeriale;

Preso atto che tale delibera rappresenta anche la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del servizio competente;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità vigente;
- il D.M. 10 novembre 2020 ad oggetto “Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale”;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione;
- 2) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL;
- 4) di dare atto che l'Ente allegnerà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE
f.to Geom. Felice Novello

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Di Francesco Nicola

Il Messo comunale dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal **21 GIU. 2021** al **6 LUG. 2021** sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- Trasmessa in elenco in data odierna con prot. n. **2711** ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì **21 GIU. 2021**



IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Di Francesco

Il Segretario comunale Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:


-È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Il Segretario Comunale
- f.to Dr. Di Francesco Nicola-

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

21 GIU. 2021

Addì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Di Francesco Nicola-

Dr. Di Francesco Nicola